



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it

GIURISPRUDENZA DEL LAZIO

SENTENZA N. 5530 DEL 21/06/2011 – TAR LAZIO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21941#21941>

CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM

CLASSIFICAZIONE

GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO

MATERIA: IMMIGRAZIONE – SILENZIO-RIFIUTO SU RICHIESTA DI PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

SENTENZA N. 5530 DEL 21/06/2011 – TAR LAZIO

N° ricorso: 1716/2011

Silenzio rifiuto serbato da da Questura di Roma

Oggetto del ricorso: silenzio-rifiuto sulla richiesta di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo

Esito: **ACCOGLIE**

Ricorrente: MMMMM/LLLLL

Ricorrente secondario: LLLLL/EEEE

Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente: QUESTURA DI ROMA

Difensore: Avv. SANTINI LUCA

Riferimenti normativi citati in sentenza:

Articolo 9 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Dlgs 286/1998

Articolo 29 - Ricongiungimento familiare - – Dlgs 286/1998

Giurisprudenza citata in sentenza

SENTENZA N. 253 DEL 13/03/2009– TAREMILIA ROMAGNA BOLOGNA



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it

GIURISPRUDENZA DEL LAZIO

SENTENZA N. 5530 DEL 21/06/2011 – TAR LAZIO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21941#21941>

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA PROPOSTA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2011,

proposto da:

MMMM/LLLLL, LLLLL/EEEE, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Santini, con domicilio eletto presso Luca Santini in Roma, viale Carso, 23;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo per la sig.ra MMMMM/LLLLL

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Esponde la ricorrente con il ricorso in epigrafe di essere entrata in Italia per la prima volta in data 12.4.2005, munita di visto di ingresso per ricongiungimento familiare al marito.

Ottenuti vari rinnovi del soggiorno, sia la ricorrente che il marito facevano domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, specificando che la loro richiesta era correlata a quella presentata dal coniuge.

Tuttavia, mentre l'istanza del marito veniva accolta in data 25.6.2008, quella della ricorrente veniva respinta, con provvedimento del 2 maggio 2009.

Avverso tale ultimo atto, la ricorrente presentava ricorso a questo TAR. In quella sede, il Tar – decidendo sull'istanza cautelare proposta – ha rilevato che l'istanza potesse essere reiterata successivamente al conseguimento della carta di soggiorno da parte del coniuge.

Sulla scorta di tale ordinanza, la ricorrente e il marito inviavano una nuova istanza congiunta alla questura di Roma, pervenuta in data 26.11.2009, la quale rimaneva senza riscontro.

L'avvocatura distrettuale si è costituita con mero atto di stile.

All'odierna udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

In relazione alla seconda istanza presentata dalla ricorrente, sussiste l'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione a mente dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 286/98 il quale prevede che il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo possa essere richiesto per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

Tale norma non può che significare che, ferma la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente ed alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non è necessaria per il coniuge o i figli minori conviventi, per i quali pure sia stato richiesto detto titolo (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 13 marzo 2009, n. 253)

In conclusione in ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto e dell'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'amministrazione di provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 21/06/2011

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>
in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: forumcittadinimondo@libero.it
GIURISPRUDENZA DEL LAZIO

SENTENZA N. 5530 DEL 21/06/2011 – TAR LAZIO

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21941#21941>

RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA:

articolo 9 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Dlgs 286/1998

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. (24) (29)

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa

dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:

- a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
- c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Articolo 29 - Ricongiungimento familiare - – Dlgs 286/1998

1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale)).

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore)).

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.

L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta)).

9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6